



Confederazione Svizzera
Cantone Ticino

Comune di Balerna

Telefono (091) 695 11 60
Fax (091) 683 52 25
e-mail: cancelleria@balerna.ch

Balerna, 12 giugno 2018

Ordinanza municipale Concernente le tasse per prestazioni in ambito di concessione dell'attinenza comunale

Il Municipio di Balerna

richiamati:

- la Legge sulla cittadinanza ticinese e sull'attinenza comunale (LCCit) dell'8 novembre 1994 e le relative successive modifiche;
- il Regolamento d'applicazione della legge sulla cittadinanza ticinese e sull'attinenza comunale (RLCCit) del 13 dicembre 2017;

emana la seguente ordinanza:

Art. 1 Tassa procedura ordinaria stranieri

Per la trattazione della pratica di naturalizzazione in relazione alla concessione dell'attinenza comunale in via ordinaria a stranieri è prelevata una tassa comunale di Chf. 500.00.

Nel caso in cui la domanda di concessione dovesse imporre all'Autorità comunale un impegno supplementare straordinario, la tassa sarà aumentata di Chf. 50.00 per ogni ora supplementare d'intervento.

Art. 2 Tassa procedura agevolata stranieri e ordinaria confederati

Per la trattazione della pratica di naturalizzazione in relazione alla concessione dell'attinenza comunale in via agevolata a stranieri e ordinaria per confederati è prelevata una tassa comunale di Chf. 300.00.

Nel caso in cui la domanda di concessione dovesse imporre all'Autorità comunale un impegno supplementare straordinario, la tassa sarà aumentata di Chf. 50.00 per ogni ora supplementare d'intervento.

Art. 3 Pagamento tassa

La tassa per prestazioni in ambito di concessione dell'attinenza comunale deve essere pagata prima della presentazione del messaggio municipale accompagnante la domanda al Consiglio comunale.

Considerata la natura della tassa, in caso di rifiuto dell'attinenza comunale, dell'autorizzazione federale o della cittadinanza cantonale, questa non verrà restituita all'istante.

Art. 4 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di pubblicazione all'albo comunale.

PER IL MUNICIPIO


Il Sindaco:
Avv. Luca Pagani




Il Segretario:
Angelo Russo

Ordinanza pubblicata all'albo comunale per un periodo di 30 giorni a contare dal 19 giugno 2018 ai sensi degli art. 192 LOC e 44 RaLOC, entro il quale è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato in bellinzona contro le disposizione in essa contenute.